COPIA DI LAVORO

prego precedente

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 – 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4122 066

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0022482 del 22/12/2010
431|05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica

Alla Direzione Regionale VV.F. Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 - Milano
(rif. nota prot. n. 0008972 del 31/05/2010)

OGGETTO: Altezza antincendio degli edifici civili

Si riscontra la nota di codesta Direzione inerente l'altezza antincendio degli edifici civili con facciate continue.

In particolare, si ribadisce che, ai sensi dell'allegato A al D.M. 30 novembre 1983, l'altezza antincendio degli edifici civili, deve essere misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Nel caso specifico di edifici civili con facciate continue si formulano le seguenti osservazioni.

- Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di accostamento dell'autoscala ad edifici civili destinati ad uso uffici, per consentire l'operatività dei soccorsi, il Comando Provinciale VV.F., competente per territorio, potrà valutare, ai sensi dell'art. 3.2 comma 3 del Allegato al D.M. 22 febbraio 2006, delle misure alternative che rendano ugualmente efficace l'intervento dei soccorsi stessi. E' auspicabile che il sistema delle vie di esodo sia dimensionato e/o progettato tenendo anche conto della difficoltà di accesso dall'esterno delle squadre di soccorso.
- Nel caso di individuazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco della strutture si ritiene che l'altezza antincendio debba essere misurata dal solaio di calpestio dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, in quanto detta caratteristica ha la funzione di garantire l'uscita degli occupanti dall'edificio e la salvaguardia dei soccorritori.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

RM

COPIA DI LAVORO

DOTT. ING. SILVESTRE MISTRETTA
20123 MILANO - PIAZZA VIRGILIO, 4
TEL. / FAX 02.4814189

Milano, 15.03.2010

Alla Direzione Regionale dei
Vigili del Fuoco della Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 Milano

Oggetto: Altezza antincendio degli edifici civili. Quesito

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983 definisce l'altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Mentre per gli edifici civili aventi finestre e/o balconi, la definizione di cui sopra non desta alcun dubbio interpretativo, dubbi sorgono sia nel caso di edifici aventi facciate vetrate continue, privi quindi di finestre apribili o di balconi.

Per questi tipi di edifici non esiste infatti unanimità di interpretazione nella determinazione dell'altezza antincendio.

Lo scrivente ritiene che nelle circostanze di edifici aventi facciate vetrate continue prive di finestre apribili e/o di balconi e quindi di privi di parapetti, l'altezza ai fini antincendio debba essere intesa come l'altezza massima misurata dal piano di calpestio del solaio più alto dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluso quello dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Lo scrivente ritiene che tale interpretazione potrebbe addirittura ritenersi valida anche in presenza di parapetti aperti di tipo a ringhiera o di terrazzi dotati sempre di parapetti a ringhiera a cui si accede, dall'edificio, mediante balconi, come desumibile da una lettura puntuale della definizione di altezza antincendio del D.M. 30.11.1983 che non fa alcun riferimento ai "parapetti" in genere.

Qualche funzionario del Comando di Milano ritiene invece che l'altezza antincendio debba riferirsi al parapetto, comunque realizzato, o della finestra o del balcone e non al pavimento dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, tanto da richiedere di dotare i piani del fabbricato di serramenti apribili. Si fa presente che ove ricorrano tali circostanze è prevista comunque l'attuazione di idonee misure atte a garantire l'operatività delle squadre di soccorso attraverso ad esempio la presenza di scale a prova di fumo, di aperture sulle pareti esterne delle scale, ecc.

Poiché tale versione, che, peraltro, prevede la prescrizione di realizzare serramenti apribili e che interviene, quindi, impropriamente nella scelta tecnico-progettuale del professionista, non pare corretta, si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il proprio parere al riguardo.

Si rimane in attesa di cortese riscontro significando l'importanza che riveste l'esatta individuazione dell'altezza antincendio negli edifici civili di cui sopra ed in particolare negli edifici ad uso uffici, risultando ad essa correlate le misure di sicurezza antincendio che, come noto, diventano sempre più severe con l'aumentare della suddetta altezza.

Con osservanza.

Ing. Silvestre Mistretta

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0005125 del 18/03/2010
103|5. Prevenzione

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

MILANO.....
C.A.P. 20123 – Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646 1 – (r.a.)
Fax 02 / 805.71 64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0009094** del **19/05/2010**

All' Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

Quesito N. 719
(da citare sempre nella corrispondenza)

OGGETTO: Altezza antincendio degli edifici civili.

Si trasmette il quesito pervenuto dall'ing. Silvestre Mistretta volto a chiarire la corretta individuazione dell'altezza antincendio degli edifici civili con facciate continue, prive, in generale, di serramenti apribili o balconi.

Vista la definizione di altezza antincendio riportata al punto 1.1 del D.M. 30/11/1983, considerato che nell'ambito del D.M. 16/05/1987 n. 246 tale parametro è finalizzato alla classificazione degli edifici ai fini della graduale applicazione della norma, si ritiene che nella misura dell'altezza antincendio non si debba tenere conto di eventuali parapetti, ma unicamente del livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

EP/dm